

REGOLAMENTO (CE) N. 2194/96 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1996

recante modifiche del regolamento (CEE) n. 120/89 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che, a determinate condizioni, un prelievo o una tassa all'esportazione dei prodotti agricoli che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1 del trattato, si applica alle operazioni di esportazione e alle uscite fisiche dei prodotti agricoli dal territorio doganale della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b); punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁴⁾, il prodotto per il quale è stato presentato un titolo di esportazione deve lasciare il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione;

considerando che l'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95⁽⁶⁾, dispone che entro 60 giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾, i prodotti o le merci debbano lasciare come tali il territorio doganale della Comunità;

considerando che, qualora venga fissato un prelievo o una tassa all'esportazione in data successiva a quella di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti agricoli, questi prodotti non sono soggetti al pagamento del prelievo o della tassa se escono dal territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni di cui all'ar-

ticolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88; che, parimenti, quando i prodotti agricoli sono sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il prelievo e la tassa all'esportazione non si applicano se tali prodotti sono esportati entro i termini fissati a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

considerando che l'articolo 211 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁹⁾, modificato da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede che l'inosservanza delle condizioni che hanno permesso l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione ingenera un'obbligazione doganale all'esportazione; che tale obbligazione doganale sorge nel momento in cui le merci o i prodotti agricoli escono dal territorio doganale della Comunità; che il debitore è il dichiarante;

considerando che l'articolo 251 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1676/96⁽¹¹⁾, dispone che la dichiarazione in dogana sia invalidata quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione, ma non sono uscite entro il termine stabilito; che tuttavia la realizzazione dell'operazione di esportazione non ne consente l'applicazione;

considerando che il pagamento di una restituzione può derivare dall'applicazione di una maggiorazione mensile o di una rettifica positiva con un tasso di restituzione fissato a 0;

considerando che è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1431/93⁽¹³⁾, per definire i criteri a cui attenersi in funzione degli elementi predetti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

(7) GU n. L 62 del 4. 3. 1980, pag. 5.

(8) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(9) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(10) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(11) GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1.

(12) GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

(13) GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 27.